

**STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA E L'INTERVENTO IN
PSICOTERAPIA E IN SESSUOLOGIA
A.I.R.I.P.S.**

**CAPO 1
NORME GENERALI**

ARTICOLO 1

Denominazione.

E' costituita una Associazione denominata "Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento in Psicoterapia e in Sessuologia" (AIRIPS).

L'Associazione è apolitica, indipendente, senza scopo di lucro ed a carattere di volontariato.

ARTICOLO 2

Sede.

La sede dell' AIRIPS è stabilita presso lo studio sito in Galleria Scarzeria 5/5, 17100 Savona.

ARTICOLO 3

Scopo.

L' AIRIPS si prefigge lo scopo di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle possibilità di intervento nel campo della psicoterapia e nel campo della sessualità umana.

ARTICOLO 4

Durata.

L' AIRIPS è un' Associazione a durata illimitata.

ARTICOLO 5

Campo di azione.

Per raggiungere le sue finalità l' AIRIPS intende promuovere:

- lo sviluppo di una visione integrata ed evolutiva dell' individuo e della sua sessualità, sia a livello degli operatori della salute sia a livello della popolazione;
- le attività di studio e ricerca nel campo della psicoterapia e della sessualità umana;
- lo sviluppo della Psicoterapia, dell' Educazione Sessuale, del Counselling Sessuologico e della Terapia Sessuale, sia in Italia che all' estero;
- l' aggiornamento degli operatori sanitari e degli educatori nel campo della psicoterapia e della sessuologia;
- la collaborazione con Istituti, Centri di Ricerca, professionisti che operano nel campo della psicoterapia e della sessuologia in Italia e all' estero.

CAPO II SOCI

ARTICOLO 6

Qualità di socio.

Sono Soci le persone fisiche o gli Enti ammesse dal Consiglio e che verseranno la quota di associazione stabilita annualmente.

ARTICOLO 7

Categorie di Soci.

I Soci dell'Associazione possono essere:

- Soci individuali ordinari: singoli professionisti o studiosi ammessi –su domanda- dal Consiglio Direttivo;
- Soci collettivi: istituzioni o associazioni che aderiscono alle finalità dell'AIRIPS e che ne chiedono l'iscrizione;
- Soci onorari: persone dai particolari meriti in campo scientifico, la cui ammissione viene proposta e approvata dal Consiglio Direttivo;
- Soci fondatori: le persone fisiche che figurano nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 8

Cessazione della qualità di Socio.

La cessazione della qualità di Socio può avvenire per:

- dimissioni, decesso, estinzione, esclusione per violazione delle norme dello Statuto o per comportamento lesivo del prestigio dell'Associazione;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo convalidata dall'Assemblea dei Soci.

CAPO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea dei Soci è convocata, anche al di fuori della sede sociale, dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno anche per approvare eventuali bilanci consuntivo e preventivo.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta le orme del presente Statuto lo prescrivano o le esigenze sociali lo impongano.

E' compito dell'Assemblea ordinaria approvare ogni anno l'entità dei contributi e delle quote dei soci di ciascuna categoria.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Convocazione.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante avviso di convocazione da inviarsi ai soci, anche a mezzo telefono, telefax. O E-mail, almeno 15 giorni prima della riunione, contenente il luogo e l'ora della stessa e le materia poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un quarto dei soci ed inviata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

Deliberazioni dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto a 1 voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modifiche dello Statuto e per deliberare dello scioglimento dell'Associazione occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 12

Presidenza dell'Assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, dalla persona che verrà designata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di costatare la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Non sono ammesse più di tre deleghe per persona.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo.

L'Amministrazione è affidata ad un Consiglio Direttivo che è composto da 3 a 7 membri, secondo la deliberazione che verrà fatta dall'Assemblea e che dura in carica 5 anni.

Ogni associato ha diritto all'elettorato attivo e passivo per il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede a nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere (carica quest'ultima cumulabile con quella di Segretario).

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Per le funzioni meramente svolte in qualità di Consiglieri nessuna competenza è dovuta ai membri del Consiglio Direttivo, salvo eventuale rimborso delle spese.

ARTICOLO 14

Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì, al momento delle rispettive nomine, a stabilire le mansioni del Segretario e del Tesoriere.

ARTICOLO 15

Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano presente.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto apposito verbale stilato dal Presidente o dal Segretario.

ARTICOLO 16

Legale rappresentante.

La legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

ARTICOLO 17

Entità del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote sociali
- eventuale erogazione di contributi pubblici e privati
- entrate eventualmente derivate da manifestazioni organizzate dall'Associazione stessa
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

ARTICOLO 18

Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

Savona, 30/10/2002

